



# PROVINCIA DI NUORO

## Direzione Generale - Ufficio di Piano

**DETERMINAZIONE N. 2342**

**DEL 30/07/2010**

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l'impianto di condizionamento fanghi e la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana.  **Rettifica della determinazione n. 634 del 5/03/2010.**

### IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** integralmente la propria determinazione dirigenziale n. 634 del 05/03/2010 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società in oggetto per l'esercizio delle seguenti attività IPPC di cui all' Allegato I del D. Lgs 59/2005:

- Codice IPPC 5.3 - "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (p.to 5.3 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)";
- Codice IPPC 5.4 - "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (punto 5.4 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)";

### VISTO

- il Quadro Riassuntivo delle Prescrizioni, paragrafo I. RIFIUTI; sottoparagrafi I.I AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI - discarica; I.II GESTIONE DISCARICA e I.III A) STATO DI COLTIVAZIONE, della citata determinazione;
- l'Allegato I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi" della citata determinazione;
- l'Allegato II "Elenco dei rifiuti da avviare al trattamento" della citata determinazione;

### CONSTATATO

- che nel Quadro Riassuntivo delle Prescrizioni, paragrafo I. RIFIUTI; sottoparagrafi I.I AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI - discarica; I.II GESTIONE DISCARICA e I.III A) STATO DI COLTIVAZIONE, della citata determinazione si è accertata la presenza di inesattezze e la necessità di alcune precisazioni;
- che negli Allegati I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi" e II "Elenco dei rifiuti da avviare al trattamento" della citata determinazione vengono trascurati e inseriti erroneamente alcuni codici CER;

**ACQUISITI** il parere dell'ARPAS - nota prot. n. 19327 del 02/07/2010, acquisita al prot. gen. n. 20078 del 07/07/2010 - e il parere della RAS, Assessorato Difesa Ambiente Servizio Rifiuti - nota prot.n. 15765 del 05/07/2010 acquisita al prot. gen. n. 21053 del 15/07/2010 - relativi alla richiesta di chiarimenti della Provincia su alcuni punti del Quadro Riassuntivo delle Prescrizioni e sugli Allegati I e II della

determinazione in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla rettifica degli errori materiali;

## **DETERMINA**

**1. DI RETTIFICARE** il Quadro Riassuntivo, delle Prescrizioni, relativamente ai punti delle prescrizioni come di seguito rappresentato:

### **I. RIFIUTI**

#### **I.I AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI - DISCARICA**

c) L'accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, dal D. M. 3 agosto 2005 integralmente in vigore dal 01/01/2010, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 13/04/2010 che fissa i criteri e le procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi e da quanto previsto dalla Pianificazione Regionale. In nessun caso sono ammessi rifiuti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 36/2003. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia e all'ARPAS entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

d) Ai sensi degli artt. 6, come modificato dall'art. 6 della L. n. 13/09, e 7 del D. Lgs. 36/2003 e dall'art. 15 del D. L. n. 135/2009, non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ed i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Con le eccezioni previste dalle lettere a) e b) comma 1 dell' art.7 del D. Lgs. 36/2003.

d bis) Il gestore deve sottoporre i rifiuti giudicati ammissibili sulla base della caratterizzazione di base eseguita dal produttore, alla verifica di conformità (cosiddette omologhe) per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005.

d ter) La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 3 del DM 03 agosto 2005, va effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno.

i) Ai fini dell'ammissione dei rifiuti il gestore deve procedere alle verifiche di conformità (cosiddette omologhe). L'accettazione dei rifiuti in discarica deve avvenire secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. In particolare i rifiuti sottoposti a test di cessione devono presentare un eluato conforme ai limiti riportati nella tabella 5 del DM 03 agosto 2005. Devono inoltre essere rispettati anche i limiti previsti dalla suddetta tabella per i solventi organici, distinguendo tra queste anche le sostanze aromatiche BTEX. Il gestore dovrà infatti verificare la presenza dei solventi organici, distinguendo anche le sostanze aromatiche BTEX, per tutti quei rifiuti la cui provenienza possa far risalire alla presenza dei suddetti solventi.

J) eliminato.

#### **I.II GESTIONE DISCARICA**

b) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal punto 2.10 dell'Allegato 1 del D.lgs. 36/03. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e

la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento. Nel caso di primo conferimento, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici fino all'esito del risultato dei controlli previsti dal DM 03 agosto 2005.

L.III - A) STATO DI COLTIVAZIONE

c) Nulla osta all'utilizzo di rifiuti fangosi per la copertura giornaliera dei rifiuti depositati, in luogo dei materiali inerti finora utilizzati. Dovendo la copertura provvedere ad evitare dispersione di polveri o emanazioni moleste e nocive, i fanghi da utilizzare per la copertura giornaliera devono essere non polverulenti, non odorigeni e opportunamente stabilizzati e inertizzati all'interno dell'impianto presente a bocca di discarica. I fanghi conferibili in discarica senza passare dall'impianto di trattamento sono quelli indicati nell'Allegato I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi" della determinazione n. 634 del 5/03/2010, sempre che abbiano una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 del DM 03 agosto 2005.

**2. DI RETTIFICARE** altresì, l'Allegato I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi" della determinazione n. 634 del 5/03/2010, inserendo il codice CER 02.02.04 "Fango in trattamento in loco degli effluenti".

**3. DI RETTIFICARE** altresì, l'Allegato II "Elenco dei rifiuti da avviare al trattamento" della determinazione n. 634 del 5/03/2010 inserendo il codice CER 02.01.06 "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito" ed eliminando il codice CER 03.03.16 "Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15".

**4. DI FARE SALVE** tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 634 del 05/03/2010.

5. Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al proprietario dell'impianto, al Comune di Bolotana, alla ASL N. 3, all'ARPAS, alla RAS - Assessorato all'Ambiente - al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Il Dirigente  
Arch. Paolo Maylander  
